



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 dicembre 2008
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0160 (ACC)**

**11219/1/08
REV 1**

**ACP 111
COAFR 216
WTO 123**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione della Comunità in sede di Consiglio di cooperazione UE-Sudafrica con riguardo alla modifica degli allegati IV e VI dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**che stabilisce la posizione della Comunità in sede
di Consiglio di cooperazione UE-Sudafrica
con riguardo alla modifica degli allegati IV e VI
dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra
la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato,
e la Repubblica sudafricana, dall'altro,
per quanto riguarda taluni prodotti agricoli**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro¹ (in seguito denominato "l'accordo") è stato approvato a nome della Comunità con decisione 2004/441/CE².
- (2) A norma dell'articolo 106, paragrafo 1, dell'accordo, "qualora una delle parti desideri modificare il presente accordo, può presentare una proposta di modifica, debitamente motivata, al Consiglio di cooperazione, che la esaminerà e prenderà una decisione al riguardo."
- (3) La decisione 2004/441/CE specifica che la posizione che la Comunità deve adottare nell'ambito del Consiglio di cooperazione è stabilita dal Consiglio, su proposta della Commissione, ai sensi delle corrispondenti disposizioni del trattato.
- (4) È necessario chiarire il significato di "gross weight" (peso lordo) nel contesto delle linee tariffarie di cui alla rubrica "Fruits, nuts and other edible parts of plants" nell'allegato IV, elenco 6, dell'accordo.
- (5) Gli elenchi contenenti le linee tariffarie della voce "Cheese and curd" richiedono alcuni adeguamenti tecnici per determinati prodotti che beneficiano di una protezione in quanto indicazioni geografiche a norma del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari³.

¹ GU L 311 del 4.12.1999, pag. 3.

² GU L 127 del 29.4.2004, pag. 109.

³ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

- (6) In conformità all'articolo 17 dell'accordo, il Sudafrica ha chiesto alla Comunità di esaminare un calendario accelerato di abolizione delle tariffe per le importazioni di taluni formaggi in Sudafrica nell'ambito del contingente tariffario previsto nell'allegato VI, elenco 4, "Cheese and curd", dell'accordo associato all'eliminazione delle restituzioni all'esportazione per le esportazioni comunitarie di detti formaggi verso il Sudafrica.
- (7) Per tre categorie di formaggio, e cioè Gouda (codice doganale comunitario corrispondente: 0406 90 78), Cheddar (codice doganale comunitario corrispondente: 0406 90 21) e formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere (codice doganale comunitario corrispondente: 0406 30), incluse nell'allegato VI, elenco 4, dell'accordo l'attuale riduzione del 50% dei contingenti in base al principio della nazione più favorita (MFN) applicabile alle importazioni in Sudafrica di prodotti originari della Comunità dovrebbe essere trasformata in un dazio contingente zero. Occorre pertanto che la Comunità elimini le restituzioni all'esportazione per tali prodotti e mantenga le restituzioni all'esportazione per gli altri prodotti ai livelli applicabili al 16 luglio 2004, sempreché il Sudafrica proceda all'applicazione integrale, effettiva e senza condizioni dei dazi doganali previsti per le importazioni in Sudafrica di prodotti originari della Comunità.
- (8) Senza pregiudizio di eventuali aggiustamenti del tasso di cambio, è necessario che le restituzioni comunitarie all'esportazione per i formaggi del contingente tariffario inseriti nell'elenco 4 dell'allegato VI dell'accordo diversi da Gouda, Cheddar e formaggi fusi di cui al considerando 7, non siano aumentate oltre i livelli per gli altri formaggi fissati dal regolamento (CE) n. 1305/2004 della Commissione, del 15 luglio 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari¹, e applicabili al 16 luglio 2004,

¹ GU L 244 del 16.7.2004, pag. 27.

DECIDE:

Articolo 1

La posizione che la Comunità deve adottare in sede di Consiglio di cooperazione UE-Sudafrica in merito alle modifiche da apportare all'allegato IV e all'allegato VI dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli è basata sul progetto di decisione del Consiglio di cooperazione accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il rappresentante della Comunità in seno al Consiglio di cooperazione UE-Sudafrica è autorizzato a firmare in nome della Comunità la decisione del Consiglio di cooperazione.

Articolo 3

Non appena adottata, la decisione del Consiglio di cooperazione UE-Sudafrica è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

Progetto di
DECISIONE N. .../... DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UE-SUDAFRICA

del

in merito alla modifica degli allegati IV e VI
dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra
la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato,
e la Repubblica sudafricana, dall'altro,
per quanto riguarda taluni prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UE-SUDAFRICA,

visto l'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro¹ (in appresso denominato "il TDCA"), firmato a Pretoria l'11 ottobre 1999, in particolare l'articolo 106, paragrafo 1;

¹ GU L 311 del 4.12.1999, pag. 3.

considerando quanto segue:

- (1) Occorre chiarire il significato di "gross weight" nel contesto delle linee tariffarie incluse alla voce "Fruits, nuts and other edible parts of plants" nell'allegato IV, elenco 6, del TDCA.
- (2) Alcune denominazioni di formaggi della voce "Cheese and curd" nell'allegato IV del TDCA, che non sono denominazioni UE protette a norma del regolamento 510/2006¹, dovrebbero essere stralciate dall'elenco 8 ed inserite nell'elenco 7 di tale allegato.
- (3) Il Sudafrica dovrebbe aprire alcuni contingenti tariffari di cui all'allegato VI, elenco 4, del TDCA riguardanti tra l'altro "Cheese and curd".
- (4) Per tre categorie di formaggio, e cioè Gouda (codice doganale comunitario corrispondente: 0406 90 78), Cheddar (codice doganale comunitario corrispondente: 0406 90 21) e formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere (codice doganale comunitario corrispondente: 0406 30), incluse nell'allegato VI, elenco 4, del TDCA l'attuale riduzione del 50% dei contingenti in base al principio della nazione più favorita (MFN) applicabile alle importazioni in Sudafrica di prodotti originari della Comunità dovrebbe essere trasformata in un dazio contingenziale zero.

¹ Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12).

- (5) La Comunità non dovrebbe accordare le restituzioni all'esportazione per tali tre categorie di formaggi e non dovrebbe accordare per altri formaggi restituzioni all'esportazione che superano i livelli applicabili al 16 luglio 2004, sempreché il Sudafrica proceda all'applicazione dei dazi doganali contingentali sulle importazioni in Sudafrica di prodotti originari della Comunità. Considerata la situazione attualmente esistente sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, a decorrere dal 15 giugno 2007 non sono accordate restituzioni all'esportazione per i formaggi, come stabilito dal regolamento (CE) n. 660/2007¹,

DECIDE:

¹ Regolamento (CE) n. 660/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 26).

Articolo 1

Nell'allegato IV, elenco 6, del TDCA per le linee tariffarie incluse alla voce "Fruits, nuts and other edible parts of plants", l'abbreviazione "g.w." nella colonna di destra è completata dalla seguente nota a piè di pagina:

"In this particular case, the term "gross weight" shall be considered as the aggregate mass of the goods themselves with the immediate packing but excluding any further packing."

Articolo 2

1. Nell'allegato IV, elenco 7, del TDCA per "Cheese and curd" è inserita la seguente tabella:

"

CN code 2007	Notes/tariff quota/reductions
Cheese and curd	
0406 20 10 (Glarus herb cheese (known as Schabziger)	
0406 90 13 (Emmentaler)	
0406 90 15 (Sbrinz, Gruyère)	
0406 90 17 (Bergkäse, Appenzell)	
0406 90 18 (fromage fribourgeois and tête de moine)	

CN code 2007	Notes/tariff quota/reductions
0406 90 19 (Glarus herb cheese (known as Schabziger)	
0406 90 23 (Edam)	
0406 90 25 (Tilsit)	
0406 90 27 (Butterkäse)	
0406 90 29 (Kashkaval)	
0406 90 35 (Kefalo-Tyri)	
0406 90 37 (Finlandia)	
0406 90 39 (Jarlsberg)	
0406 90 73 (Provolone)	
ex 0406 90 75 (Caciocavallo)	
ex 0406 90 76 (Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø)	
ex 0406 90 79 (Italico, Kernhem, Saint-Paulin)	
ex 0406 90 81 (Lancashire, Cheshire, Wensleydale, Blamey, Colby, Monterey, Double Gloucester)	
ex 0406 90 82 (Camembert)	
ex 0406 90 84 (Brie)	

"

2. Nell'allegato IV, elenco 8, del TDCA la tabella relativa a "Cheese and curd" è sostituita dalla seguente:

"

CN code 2007	Notes/tariff quota/reductions
0406 40 10 (Roquefort)	
0406 90 18 (Vacherin Mont d'Or)	
0406 40 50 (Gorgonzola)	
0406 90 32 (Feta)	
0406 90 61 (Grana Padano, Parmigiano Reggiano)	
ex 0406 90 63 (Fiore Sardo)	
ex 0406 90 75 (Asiago, Montasio, Ragusano)	
ex 0406 90 76 (Fontina)	
ex 0406 90 79 (Esrom, Saint-Nectaire, Taleggio)	
ex 0406 90 81 (Cantal)	
0406 90 85 (Kefalograviera, Kasseri)	

"

Articolo 3

1. Nell'allegato VI, elenco 4, del TDCA la tabella relativa a "Cheese and curd" è sostituita dalla seguente:

"

HS code 1996	Notes/tariff quota/reductions
0406 10 10 (*)	Global cheese and curd 5.000 t; 50%; agf 3%
0406 10 20 (*)	Global cheese and curd 5.000 t; 50%; agf 3%
0406 20 10 (*)	Global cheese and curd 5.000 t; 50%; agf 3%
0406 20 90 (*)	Global cheese and curd 5.000 t; 50%; agf 3%
0406 30 00 (*)	Global cheese and curd 5.000 t; 0%; agf 3%
0406 40 10 (*)	Global cheese and curd 5.000 t; 50%; agf 3%
0406 40 90 (*)	Global cheese and curd 5.000 t; 50%; agf 3%
0406 90 10 (*)	Global cheese and curd 5.000 t; 50%; agf 3%
0406 90 25 (*)	Global cheese and curd 5.000 t; 50%; agf 3%
0406 90 35 (*)	Global cheese and curd 5.000 t; 50%; agf 3%
0406 90 99 (*)	Global cheese and curd 5.000 t; 50%; agf 3%
0406 90 12	Global cheese and curd 5.000 t; 0%; agf 3%
0406 90 22 (*)	Global cheese and curd 5 000 t; 0%; agf 3%

(*) The annual growth factor (agf) shall be applied annually as from 2000 to the relevant basic quantities."

2. La Comunità non applica, per le esportazioni verso il Sudafrica, le restituzioni all'esportazione di formaggi Gouda, Cheddar e di formaggi fusi, ossia le tre categorie di formaggio di cui ai codici NC 0406 90 21, 0406 90 78 e 0406 30.
3. Senza pregiudizio di eventuali aggiustamenti del tasso di cambio, per i formaggi diversi da quelli indicati al punto 2, la Comunità non aumenta i livelli delle restituzioni all'esportazione verso il Sudafrica oltre i livelli stabiliti dal regolamento (CE) n. 1305/2004 della Commissione del 15 luglio 2004 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari¹.
4. Ulteriori riduzioni dei dazi doganali e delle restituzioni all'esportazione per i formaggi sono subordinate a negoziati da condurre in conformità dell'articolo 17 del TDCA. Per le riduzioni accelerate di cui all'articolo 17 del TDCA si applica un rapporto di 1 a 1,3, vale a dire che ad una riduzione dei dazi doganali del Sudafrica pari a 1 EUR corrisponde una riduzione delle restituzioni all'esportazione comunitarie pari a 1,3 EUR.
5. Il Sudafrica procede all'abrogazione delle misure adottate in relazione alle esportazioni comunitarie di formaggi ed apre il contingente globale per i formaggi e i latticini di cui al punto 1 entro due mesi a decorrere dalla data della firma della presente decisione.

¹ GU L 244 del 16.7.2004, pag. 27.

6. Entro due mesi a decorrere dalla data della firma della presente decisione il Sudafrica pubblica nella propria gazzetta ufficiale un avviso informativo concernente l'abrogazione delle misure adottate in relazione alle esportazioni comunitarie di formaggi verso il Sudafrica e l'apertura del contingente globale per i formaggi e i latticini, con le pertinenti modifiche di cui al punto 1.

Articolo 4

Le due parti hanno convenuto di sostituire l'attuale sistema di gestione dei contingenti tariffari per i formaggi comunitari e sudafricani con un sistema basato sul principio "primo arrivato, primo servito" da attuare a decorrere dal 1° luglio 2008.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla firma della presente decisione.

Fatto a,

*Per il Consiglio di cooperazione
Il presidente*
